



Introduzione	Quadro giuridico	Ambiti di vita	Risoluzione extragiudiziale delle controversie	Informazioni per i consultori	Definizioni e bibliografia
--------------	------------------	----------------	--	-------------------------------	----------------------------

Guida giuridica per vittime di discriminazione razziale

Quadro giuridico

Diritto penale

Regole di procedura

Imperativo di celerità (<https://www.rechtsratgeber-rassismus.admin.ch/i441.html>)

Imperativo di celerità

L'imperativo di celerità, garantito dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, dall'art. 14 cpv. 3 lett. c del Patto ONU II e dall'art. 29 cpv. 1 Cost., è sancito espressamente all'art. 5 CPP. Conferisce alle parti il diritto a che la causa sia esaminata rapidamente e con diligenza e a che si giunga a un giudizio.

La violazione dell'imperativo di celerità viene chiamata diniego di giustizia o ritardo ingiustificato. Si configura quando l'autorità non pronuncia una decisione entro il termine prescritto dalla legge o entro un termine ragionevole, ovvero adeguato alla natura e alle circostanze della causa. Il termine ragionevole per la decisione è valutato caso per caso in base alla complessità del fascicolo, all'atteggiamento dell'accusato, al carico di lavoro delle autorità e alle modalità di trattamento del caso.

Secondo uno studio condotto nel 2015 dal Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU; cfr. Matthey/Steffanini, *Partie 6: Racisme – Analyse juridique*, pag. 30) sulla giurisprudenza disponibile nell'ambito della discriminazione razziale, la durata media dei procedimenti è di poco più di un anno.

Il diniego di giustizia o ritardo ingiustificato è un vizio che può essere fatto valere in ogni momento dinanzi alla giurisdizione di reclamo ai sensi del combinato disposto degli art. 393 cpv. 2 lett. e 396 CPP.